COMMISSIONE III

**AFFARI ESTERI – EMIGRAZIONE**

**41.**

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO LA MALFA**

## INDICE

PAG.

**Disegno e proposta di legge** (Seguito della discussione e rinvio):

Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione (3803);

NATTA ed altri: Convocazione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione (2977) ..... 3

LA MALFA GIORGIO, *Presidente* ..... 3

CATTANEI FRANCESCO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* ..... 3

FERRARI MARTE, *Relatore* ..... 3

**Disegno di legge** (Discussione e rinvio):

Modifiche alla legge 12 aprile 1977, n. 87, sulla concessione di borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti permanentemente all'estero (3638) ..... 3

LA MALFA GIORGIO, *Presidente* ..... 3, 5, 6, 7, 9

ARMATO BALDASSARE ..... 9

CATTANEI FRANCESCO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* ..... 8

FERRARI MARTE ..... 5

PETRUCCIOLI CLAUDIO ..... 7

PAG.

PORTATADINO COSTANTE, *Relatore* ..... 3, 7

SANDIROCCO LUIGI ..... 5

TREMAGLIA PIERANTONIO MIRKO ..... 5

**Disegno di legge** (Discussione ed approvazione):

Modifica dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1984, n. 343, sul finanziamento della partecipazione italiana alla conferenza sul disarmo in Europa di Stoccolma (4130) ..... 9

LA MALFA GIORGIO, *Presidente* ..... 9

ARMATO BALDASSARE ..... 10

BONALUMI GILBERTO, *Relatore* ..... 9

FERRARI MARTE ..... 10

SANDIROCCO LUIGI ..... 10

TREMAGLIA PIERANTONIO MIRKO ..... 10

**Votazione segreta:**

LA MALFA GIORGIO, *Presidente* ..... 10

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,30.**

GIULIANO SILVESTRI, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione (3803), e della proposta di legge Natta ed altri: Convocazione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione (2977).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Natta ed altri: « Convocazione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione ».

Chiedo al relatore, onorevole Marte Ferrari, di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

MARTE FERRARI, *Relatore.* Il Comitato ristretto ha iniziato i propri lavori, alla presenza del sottosegretario Cattanei, ma non ha potuto concluderli nella seduta di ieri. Abbiamo incontrato, sia pure informalmente, i rappresentanti regionali, con i quali ci siamo confrontati su alcuni problemi; quindi il Comitato ristretto è in condizioni di poter operare positivamente e conta di esaurire l'esame del provvedimento nella seduta di martedì 3 febbraio. Chiedo pertanto un breve rinvio della discussione.

FRANCESCO CATTANEI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Concordo sulla proposta di rinvio e chiedo che il testo sia portato all'esame della Commissione nella seduta di mercoledì 4 febbraio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di rinviare il seguito della discussione a mercoledì 4 febbraio.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 12 aprile 1977, n. 87, sulla concessione di borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti permanentemente all'estero (3638).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 12 aprile 1977, n. 87, sulla concessione di borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti permanentemente all'estero ».

Comunico che la V Commissione bilancio, in data 30 settembre 1986, ha deliberato di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

Il relatore, onorevole Portatadino, ha facoltà di svolgere la relazione.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore.* Il disegno di legge al nostro esame riguarda una innovazione, assai parziale ma significativa, della legge attualmente vigente relativa alla concessione di borse di studio a cittadini stranieri e, in qualche caso, a cittadini italiani che da anni risiedono permanentemente all'estero. La caratteristica essenziale del provvedimento

consiste nell'attribuzione al Ministero degli affari esteri della possibilità di convenzionarsi con enti esterni al Ministero stesso per svolgere attività di carattere assistenziale a favore dei titolari di borse di studio.

La ragione profonda di tale richiesta consiste in un sostanziale mutamento, intervenuto da non molti anni, dei destinatari delle borse di studio attribuite dal nostro paese a cittadini stranieri; in particolare, adesso si utilizza tale strumento anche nei confronti di cittadini provenienti dai paesi in via di sviluppo. Ricordo che la legge istitutiva, successivamente modificata nel 1977, risale al 1955; in quelle circostanze economiche e culturali, la maggior parte dei cittadini stranieri che usufruivano delle borse di studio proveniva dai paesi dell'OCSE (poi della CEE) oppure da quelli dell'est europeo. Le concessioni avvenivano soprattutto in conseguenza di accordi bilaterali, spesso in condizioni di reciprocità.

Sono progressivamente sorte talune difficoltà. Innanzitutto, determinati paesi dell'est, con i quali esistono accordi che stabiliscono condizioni di reciprocità, nell'accogliere gli studenti borsisti, forniscono loro anche una sistemazione logistica conveniente ed accettabile, ma richiedono che, in base al criterio della reciprocità, il nostro paese si comporti nello stesso modo. Per quanto concerne i borsisti provenienti dai paesi OCSE, non si riscontrano gravi difficoltà, in quanto normalmente sono in grado di far fronte con i propri mezzi alle esigenze della vita quotidiana, al di là di quanto consente la borsa di studio.

Negli ultimi anni si è però registrata una presenza notevole, e sempre maggiore, di borsisti provenienti dai paesi in via di sviluppo; per costoro la borsa di studio è largamente insufficiente perché, nella maggior parte dei casi, non sono in grado di integrarla con mezzi propri per soddisfare le necessità di sussistenza. Questa situazione crea enormi difficoltà e provoca il venir meno al principio sul quale si basano sia la concessione delle borse di studio ai cittadini dei paesi in via di sviluppo sia un concetto più generale, vale a dire quello di usare canali italiani di formazione per intervenire non solo sui bisogni della singola persona, ma anche direttamente e profondamente sulle esigenze di sviluppo culturale ed economico di questi paesi.

È quindi importante che vi sia una struttura di sostegno. Non si ritiene che tale struttura possa essere costituita e diretta dal Ministero degli affari esteri (che non è dotato di personale adatto), in quanto si deve riconoscere l'esistenza di una contraddizione tra l'utilizzazione di strutture istituzionali statali e la necessità di un rapporto fiduciario tra studenti e struttura di sostegno. Nella situazione attuale, infatti, gli studenti stranieri preferiscono nascondere una loro eventuale condizione di bisogno, perché la loro permanenza in Italia, pur se motivata dalla concessione della borsa di studio, è anche legata al possesso di mezzi di sussistenza sufficienti, pena la revoca del permesso di soggiorno da parte del questore. Pare al relatore che sia importante – qualche verifica circa le capacità di strutture di assistenza volontarie è già stata compiuta – superare le difficoltà che deriverebbero dal semplice rapporto con strutture di assistenza di tipo privato e definire attraverso convenzioni, e quindi in termini estremamente precisi, i rapporti con le strutture di assistenza sociale che provvedono ad accogliere, indirizzare ed assistere i borsisti stranieri durante la loro permanenza in Italia per ragioni di studio.

È chiaro che non si esaurisce qui il grave problema che abbiamo già affrontato, e non risolto, nel corso della discussione sulla revisione della legge n. 38. Il problema resta aperto, e non pensiamo certamente di assolvere a tutti i compiti di formazione professionale e culturale degli studenti di paesi in via di sviluppo attraverso il progetto di legge al nostro esame. Tuttavia, mi sembra importante cominciare a compiere questo piccolo passo, così come ci è stato richiesto dal Ministero.

Disponibile ad ogni chiarimento che i colleghi vorranno chiedermi, in conclusione sollecito l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LUIGI SANDIROCCO. Signor presidente, il nostro gruppo è sostanzialmente favorevole al disegno di legge in discussione perché esso, in sostanza, si muove in direzione del rafforzamento della cooperazione internazionale e degli scambi culturali, sia pure in presenza di limiti molto seri nello stanziamento di fondi. Si fa riferimento, infatti, agli stanziamenti annuali del bilancio del Ministero degli esteri che, come sappiamo, e come abbiamo avuto modo di denunciare, sono del tutto inadeguati.

Vi sono poi alcune questioni che necessitano di un chiarimento. In primo luogo, occorre che anche le regioni siano interessate al provvedimento. In questo senso, presenterò due emendamenti al punto *d)* dell'articolo unico, uno volto ad inserire dopo la parola: « sussidi » le parole: « alle regioni », l'altro con lo scopo di inserire all'ultimo comma, dopo le parole: « convenzioni con », le parole: « le regioni ».

Vorrei infine chiedere una spiegazione al rappresentante del Governo. Nel punto *d)* cui ho fatto riferimento, si parla di sussidi ad enti italiani in modo del tutto generico, per le finalità di cui ai punti *a)* e *b):* ma quali sono questi enti ? Una definizione così generica può provocare conseguenze negative.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Signor presidente, devo esprimere perplessità di fondo sul disegno di legge al nostro esame. Devo rilevare, in primo luogo, che in esso manca un dato molto importante: mi riferisco all'entità dello stanziamento per le borse di studio. Mancando tale dato, manca anche la copertura finanziaria del progetto di legge; mi sembra molto approssimativo affermare che le spese relative all'esecuzione delle convenzioni saranno a carico del bilancio del Ministero degli esteri. Indubbiamente, infatti, vi sarà una « forbice » tra il minimo e il massimo negli stanziamenti medesimi, ma noi non ne sappiamo nulla. Mi pare del tutto anomalo legiferare in questi termini. Non voglio sollevare formalmente un'eccezione, ma ho evidenziato il problema affinché ciascuno di noi valuti la questione e dia il proprio contributo.

Desidero rilevare, in secondo luogo, che non è precisato a favore di quali organismi internazionali possano essere destinati i sussidi. A quali organismi ci si riferisce? Si tratta di quei famosi organismi internazionalistici elencati in leggi dello Stato, o no? E inoltre, con quali modalità saranno dati i sussidi in questione?

Un terzo aspetto che desidero esaminare riguarda la lettera *d)* dell'articolo unico. Mi sembra assurdo prevedere che, per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b),* si diano sussidi « ad enti italiani », senza specificare di quali si tratti.

Desidero poi fare un'altra osservazione. Quali controlli può esercitare lo Stato sugli enti a cui sono destinati i finanziamenti? Anche su questo aspetto occorrerebbe un chiarimento.

Propongo quindi un breve rinvio dell'esame del provvedimento, anche al fine di consentire al Governo di approfondire la materia e di rispondere ai quesiti che gli sono stati rivolti.

MARTE FERRARI. Ritengo che il provvedimento al nostro esame contenga aspetti migliorativi rispetto all'attuale normativa. Con l'approvazione del disegno di legge in discussione consentiremo ai cittadini stranieri che si trovano in Italia per motivi di studio, o ai cittadini italiani residenti all'estero per gli stessi motivi, di ricevere sussidi con i quali potranno migliorare le proprie condizioni di vita durante lo svolgimento degli studi.

Credo che possano essere accolti gli emendamenti proposti dall'onorevole Sandirocco, in quanto tra le strutture citate possono essere collocate anche le regioni; invito, pertanto, il relatore e il rappresen-

tante del Governo a valutare positivamente il suggerimento emerso dalla discussione.

Il discorso relativo al finanziamento deve collegarsi alla proposta di uno stanziamento ulteriore rispetto a quello previsto dalla legge finanziaria; ma non dimentichiamo che il provvedimento al nostro esame è ristretto e affronta solo il disposto dell'articolo 1 della legge del 1977.

In Commissione lavoro, in sede di discussione della legge sugli immigrati clandestini in Italia, abbiamo affrontato il problema degli studenti; come ha giustamente osservato l'onorevole Portatadino, gli studenti molto spesso sono portati a nascondere la loro condizione economica e sociale, nel caso in cui i mezzi di sussistenza siano scarsi. Pertanto, in Commissione lavoro abbiamo introdotto una norma che consenta loro di svolgere un lavoro dipendente e autonomo al fine di migliorare le proprie condizioni economiche.

Concludo auspicando l'approvazione del disegno di legge, possibilmente nella seduta odierna.

PRESIDENTE. Vorrei svolgere alcune considerazioni a proposito delle perplessità espresse dall'onorevole Tremaglia. Non ritengo particolarmente fondata la sua obiezione circa la copertura del disegno di legge, in quanto, se gli stanziamenti rimangono nell'ambito del capitolo di bilancio 2654, il problema non si pone; infatti, la Commissione bilancio ha giustamente espresso parere favorevole ritenendo che non vi siano problemi di copertura.

La questione potrebbe invece riguardare (e in questo senso avrebbe ragione l'onorevole Tremaglia) la ripartizione tra le varie voci concernenti il capitolo 2654. In questo senso, credo che il Governo dovrebbe fornirci un chiarimento sulla ripartizione e composizione della spesa.

Inoltre, vi è da considerare che il disegno di legge nasce dall'esigenza di affiancare alla concessione di borse di studio a studenti stranieri alcuni interventi che consentano loro di finanziare la loro permanenza in Italia; mi domando, quindi, per quale ragione dobbiamo prevedere premi, borse di studio e sussidi non solo a cittadini stranieri che vengano in Italia, ma anche a cittadini italiani che vadano all'estero, come previsto dal punto *b)* dell'articolo unico.

A questo problema si riallaccia quello relativo alla lettera *d)*, dove si prevede la possibilità, per il Ministero degli affari esteri, di concedere sussidi ad enti italiani per le finalità sopra citate. Ciò significa che, se, per esempio, una fondazione privata decide di concedere borse di studio a studenti italiani che si recano all'estero, il Ministero è autorizzato ad integrare gli stanziamenti della fondazione. Dubito che noi possiamo autorizzare il Ministero degli affari esteri in tal senso; se una certa fondazione decide di seguire un determinato programma, deve farlo con le proprie risorse, non con i sussidi del Ministero. Non dimentichiamo che la finalità del provvedimento è quella di aiutare l'inserimento di giovani stranieri provenienti da paesi del terzo mondo, per evitare, come è scritto nella relazione che accompagna il disegno di legge, che essi vivano in alloggi malsani e in condizioni che possono dare adito a preoccupazioni per l'ordine pubblico e la sicurezza.

L'ultimo comma dell'articolo unico prevede che: « Il Ministero degli affari esteri (...) può anche stipulare convenzioni con enti ritenuti idonei per svolgere attività assistenziali a favore di cittadini stranieri, nonché di cittadini italiani residenti all'estero, che si rechino in Italia per motivi di studio ». Non comprendo perché dobbiamo inserire i cittadini italiani residenti all'estero tra coloro cui sono destinati i benefici del disegno di legge. Se, infatti, ho ben compreso lo spirito del disegno di legge stesso, esso si rivolge ai cittadini di paesi in via di sviluppo che l'Italia, giustamente, vuole assistere sotto il profilo dello studio ed anche della condizione sociale.

Mi pare inoltre che, nel momento in cui autorizziamo il Ministero degli esteri a stipulare convenzioni con determinati enti, dobbiamo essere in possesso di dati maggiori: non possiamo dare un'autorizzazione generica senza sapere di che cosa si tratti.

Mi sembra che le osservazioni dei colleghi mirino a ricevere dal Ministero degli esteri maggiori dettagli a proposito della relazione che accompagna il disegno di legge. Penso anch'io che il Governo dovrebbe fornirci una descrizione più analitica.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Signor presidente, desidero soffermarmi innanzitutto – anche se sono diversi gli aspetti che andrebbero approfonditi – sulla questione degli enti cui sono rivolti i contributi. Condivido quanto è stato affermato dai colleghi prima di me. Vorrei far notare che in questa Commissione non vi è alcuna pregiudiziale ideologica negativa ad accogliere, nelle disposizioni legislative che approviamo, l'attività di soggetti privati, di organizzazioni di volontariato e di altri enti (come abbiamo visto anche a proposito della fame nel mondo e della legge n. 38); però, sarebbe sbagliato dare indicazioni generiche e aprire falle nella normativa che possano dare vita ad una sorta, non dico di lottizzazione, ma di scomposizione nel mondo culturale in relazione agli aiuti che lo Stato italiano eroga per raggiungere determinate finalità.

Dobbiamo tenere presente che, tra gli studenti stranieri, possiamo avere persone provenienti dalle situazioni più disparate e con i retroterra culturali più diversi, che possono fare riferimento a luoghi di incontro e di promozione in cui questo loro retroterra sia considerato. Tuttavia, non dobbiamo giungere ad una sorta di scomposizione a « macchia di leopardo », dato che si fa esperienza di studio all'estero anche per entrare in contatto con un universo culturale differente da quello da cui si proviene. Non considererei, per esempio, del tutto positivo il fatto che uno studente arabo studi in Italia « incapsulato » perennemente all'interno di una associazione, che abbia addirittura la possibilità di amministrare una parte dei fondi cui ha diritto e che sia identica alla sua formazione d'origine. Penso che lo stesso ragionamento valga anche per le diverse organizzazioni italiane. Per esempio, tanto per essere chiaro e per rivolgermi con spirito non certamente polemico ai colleghi del gruppo democristiano, non credo che sarebbe giusto che certi flussi di finanziamento dello Stato italiano passino attraverso organizzazioni di volontariato autonome cattoliche che diventano poi una sorta di tramite tra questi studenti e l'ambiente italiano in cui essi vengono ad operare. Questo deve essere possibile, ma non deve diventare una norma in conseguenza della quale va a finire che il tutto diventa quasi forzato.

Forse sono andato al di là del contenuto del disegno di legge al nostro esame, però le esigenze di precisazione e di chiarimento, in casi come questo, mi sembrano indispensabili, al fine di evitare un'impostazione che, non essendo sufficientemente definita, potrebbe essere carica di pericoli.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Vorrei innanzitutto ringraziare i colleghi presenti per l'ampiezza del dibattito. In effetti, chiedendo, qualche settimana prima di Natale, di iscrivere all'ordine del giorno il provvedimento al nostro esame, abbiamo voluto raggiungere due scopi: quello di affrontare il tema delle convenzioni e quello di richiamare l'attenzione di questa Commissione sulla necessità di valutare le condizioni in cui si trovano gli studenti stranieri in Italia, inserendo il problema nel contesto complessivo della nostra politica estera. Si tratta di una necessità che ho sempre sostenuto, sia in questa sede, nelle poche occasioni in cui ciò è stato possibile, sia in occasione dell'esame delle varie proposte di legge concernenti gli studenti universitari stranieri in Italia.

Ciò premesso, e ritenendo che nel suo complesso questa discussione possa e debba essere approfondita, non essendo ciò in contrasto con l'assai più limitato scopo del provvedimento al nostro esame, vorrei svolgere tre osservazioni e fare una proposta. La prima osservazione è la seguente: forse è stato un felice incidente il fatto che, come relatore, io all'inizio non sia stato chiaro. Il disegno di legge sostituisce interamente l'articolo unico della legge n. 87 del 1977, ma in realtà la parte innovativa è costituita solo dall'ultimo comma. Quindi alcune osservazioni, legittime e fondate, svolte dai colleghi, si riferiscono alla legge del 1977; credo che il Governo sia disposto ad effettuare valutazioni rispetto a ciò che è avvenuto nei dieci anni di applicazione della legge. Questo ci consentirebbe (se volessimo proseguire nell'approfondimento complessivo del tema che ho indicato) di procedere ugualmente in un discorso limitato al problema dell'assistenza agli studenti stranieri.

Vengo ora alla seconda osservazione: il provvedimento non è innovativo rispetto ai compiti già esistenti nell'ambito del diritto allo studio, che riguardano anche le regioni. Per questo motivo, in sede di esame dell'articolo unico, potremo vedere se sia il caso di introdurre l'elemento convenzionale con la regione, oppure se si debba prevedere che la regione mantenga inalterati tutti i suoi diritti, e di intervenire nell'ambito del diritto allo studio anche per gli studenti stranieri.

Occorre vedere, inoltre, se la Commissione ritenga necessario adottare lo strumento convenzionale con enti (e la convenzione interviene proprio in quanto si fa riferimento ad enti non statali), oppure se ritenga di dover perseguire altre strutture. Evidentemente sono convinto della prima tesi; ritengo cioè che vi siano esigenze particolari che, proprio per gli studenti stranieri, consigliano l'utilizzazione di strutture specializzate. Condivido, per altro, le indicazioni non generiche a proposito delle caratteristiche che dovrebbero possedere gli enti da convenzionare (interpretando così l'intervento del collega Petruccioli) e su quale convenzione si debba adottare (mi riferisco all'intervento dell'onorevole Tremaglia).

Ritengo tuttavia opportuno chiedere al presidente ed ai colleghi di affrontare il problema molto velocemente e seriamente. Penso – e vengo così alla proposta – che se in una successiva seduta procedessimo all'audizione di esperti del Ministero ed eventualmente di rappresentanti di studenti stranieri in Italia – che, avendo le loro associazioni, possono portare il contributo della loro esperienza diretta (anche perché attraverso tali associazioni hanno tentato di costruire questi strumenti di assistenza) – forse potremmo avere indicazioni più precise per decidere se procedere con la « leggina » o rinviare tutto il discorso ad una più ampia considerazione, avendo tutti gli strumenti per indirizzare la nostra riflessione verso l'adozione di strumenti legislativi di più ampia portata.

FRANCESCO CATTANEI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Ho apprezzato moltissimo la relazione dell'onorevole Portatadino, il suo intervento così acuto e pertinente come sempre, e le osservazioni di tutti i colleghi. Non dirò che questa è materia che non riguarda le mie competenze dirette, perché sono qui a rappresentare il Ministero degli affari esteri nel suo complesso.

Sono tuttavia convinto che la finalità del provvedimento sia positiva ed importante, essendo costituita dall'erogazione di borse di studio a favore di cittadini stranieri, nonché di cittadini italiani residenti all'estero e tornati in Italia per motivi di studio. In questo momento, in attesa della riforma del Ministero degli affari esteri, la struttura del Ministero stesso non consente di svolgere un'attività sociale nei confronti dei borsisti stranieri sparsi su tutto il territorio nazionale, i quali sono obbligati a vivere esclusivamente con l'assegno di studio senza altra assistenza e spesso, quindi, vengono a trovarsi in serie e gravi difficoltà. Per questo, per superare le continue critiche e lagnanze esercitate in sede di commissione mista dai rappresentanti stranieri,

il Ministero è venuto alla determinazione di presentare un disegno di legge che gli consenta di stipulare convenzioni con enti specializzati nel campo dell'assistenza sociale, che provvedano ad accogliere, indirizzare ed assistere, nella loro formazione, i borsisti a carico del Governo italiano.

Credo che l'obiezione dell'onorevole Tremaglia a proposito della spesa abbia un significato per quanto riguarda i controlli, non per quanto concerne il suo ammontare, in quanto essa è sempre contenuta nell'ambito del capitolo di bilancio 2654 del Ministero degli esteri e, quindi, non comporta necessità di ulteriore copertura finanziaria. Si tratta, semmai, di un problema di quantità nell'ambito del capitolo e poi di controlli, e che coinvolge, quindi, un altro discorso; mi riferisco alla discrezionalità che la lettera *d)* dell'articolo unico concederebbe al Ministero degli esteri riguardo agli enti ritenuti idonei. Questo mi pare l'aspetto fondamentale.

L'onorevole relatore ha proposto di procedere ad audizioni affinché la Commissione possa approfondire il problema e rendersi conto di quali siano gli enti che possono occuparsi in modo serio della questione (anche se, in definitiva, li conosciamo tutti, ma forse non si ha il coraggio di dichiararlo). Se questa è la volontà della Commissione, il Governo si rimette alla valutazione della Commissione stessa ed accoglie la proposta di rinvio.

BALDASSARE ARMATO. Ritengo che su materie come quella al nostro esame sarebbe necessario superare il policentrismo italiano per cui ogni Ministero, e non solo quello degli esteri, stipula accordi o intese riguardanti la concessione di borse di studio. Mi riferisco al Ministero della pubblica istruzione e al dipartimento per la ricerca scientifica.

Propongo quindi di procedere all'audizione di rappresentanti del dipartimento per la ricerca scientifica e del Ministero della pubblica istruzione, all'interno del quale esiste una direzione generale che si occupa delle borse di studio e si collega con le università (le quali, a loro volta, nella loro autonomia, concedono proprie borse di studio).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di rinviare la discussione del disegno di legge e di procedere all'audizione del direttore generale degli affari culturali del Ministero degli esteri, dei rappresentanti del dipartimento della ricerca scientifica e di quello della pubblica istruzione, nonché, informalmente, di rappresentanti di associazioni di studenti.

*(Così rimane stabilito).*

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1984, n. 343, sul finanziamento della partecipazione italiana alla conferenza sul disarmo in Europa di Stoccolma (4130).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1984, n. 343, sul finanziamento della partecipazione italiana alla conferenza sul disarmo in Europa di Stoccolma ».

L'onorevole Bonalumi ha facoltà di svolgere la relazione.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con il disegno di legge al nostro esame si intende modificare l'articolo 1 della legge n. 343 del 1984 sul finanziamento della partecipazione italiana alla conferenza di Stoccolma sul disarmo in Europa. Si tratta, in sostanza, di prevedere una procedura analoga a quella varata con il provvedimento che finanziò la conferenza sulla sicurezza europea che si svolse a Madrid un anno fa.

Raccomando quindi ai colleghi l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emandamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1984, n. 343, è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento di riunioni e conferenze da attuarsi in sedi diverse nel quadro del processo per la sicurezza e la cooperazione europea (CSCE/CDE) ».

*(È approvato).*

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 970 milioni, si provvede a carico del capitolo n. 3184 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

*(È approvato).*

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MARTE FERRARI. Annuncio il voto favorevole del gruppo socialista.

BALDASSARE ARMATO. Annuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Dato che la nuova normativa non comporta ulteriori oneri a carico dello Stato, annuncio il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale.

LUIGI SANDIROCCO. Annuncio il voto favorevole del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: «Modifica dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1984, n. 343, sul finanziamento della partecipazione italiana alla conferenza sul disarmo in Europa di Stoccolma » (4130):

| | |
|---|---|
| Presenti | 26 |
| Votanti | 25 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli | 25 |
| Voti contrari | 0 |

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Armato, Bonalumi, Bubbico, Canullo, Crippa, Crucianelli, De Mita, Ferrari Marte, Gabbuggiani, Giadresco, Lattanzio, Malfatti, Martinazzoli, Napolitano, Natta, Pajetta, Petruccioli, Pontello, Portatadino, Pujia, Sandirocco, Sanlorenzo, Silvestri, Trebbi, Tremaglia.

*Si è astenuto:* La Malfa.

**La seduta termina alle 10,30.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO CÓLOMBO